

**LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 06-06-2008  
REGIONE LIGURIA**

**DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA  
N. 6  
del 11 giugno 2008

*Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha  
approvato.*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga*

*la seguente legge regionale:*

**PARTE II**

**TITOLO I**

**DEFINIZIONI DEI PARAMETRI URBANISTICO -  
EDILIZI**

**ARTICOLO 67**

(Superficie agibile e superficie accessoria)

1. Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisorii fra unità immobiliari o interni ad esse.
2. Non fanno parte della S.A. ma costituiscono superficie accessoria (S.Acc.), semprechè contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della superficie agibile:

- a) i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità, ivi compresi i sottotetti non abitabili;
- b) le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa, gli ascensori, i montacarichi, i passaggi comuni (con esclusione di quelli a destinazione commerciale);
- c) i locali per impianti tecnologici quali impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, di lavanderie e simili;
- d) i porticati, le tettoie, i poggioli e le logge;
- e) le autorimesse private fuori terra realizzate ai sensi dell'articolo

19.

3. Sono esclusi dal computo della S.A. le autorimesse private:

- a) di cui all'articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche;
- b) di cui all'articolo 19, se interrate.

4. Sono da computare nella superficie agibile degli immobili da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive:

- a) gli spazi accessori eccedenti la percentuale di cui al comma 2 ;
- b) i locali che abbiano l'altezza minima prescritta dall'articolo 78.

5. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non sono considerate nei computi per la determinazione dell'indice edificatorio le strutture perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica.